

ALLEGATO A) AL REP.N.119407/33585
STATUTO FONDAZIONE CA' VENDRAMIN

Articolo 1
(Costituzione)

1. Su iniziativa dei Fondatori è costituita la "**FONDAZIONE CA' VENDRAMIN**" disciplinata dal presente Statuto e dagli articoli 14 e s.s. c.c.
2. La Fondazione Ca' Vendramin ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e s.s. c.c. e del DPR 10.02.2000, n. 361, non ha fini di lucro e persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale. Essa opera nell'ambito della Regione Veneto.
3. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo, di cui il presente statuto costituisce parte integrante. Esso inoltre è incrementato secondo le modalità previste dall'art. 6.

Articolo 2
(Sede)


1. La Fondazione ha sede in Taglio di Po (Rovigo), presso lo stabilimento idrovoro di Ca' Vendramin, via Veneto, 38.
2. Possono essere istituiti uffici o strutture amministrative e tecniche della Fondazione in altre località del territorio regionale.

Articolo 3
(Fondatori)

1. Sono Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin:
 - la Regione del Veneto;
 - Il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige;
 - la Provincia di Rovigo;
 - l'Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po.
2. Alla Fondazione possono aderire, in qualità di Sostenitori, istituzioni pubbliche e soggetti privati che ne condividono le finalità e che si impegnano per un periodo non inferiore ai tre anni a partecipare alle attività della Fondazione.
3. I Sostenitori contribuiscono alla realizzazione degli scopi della Fondazione con il versamento di un contributo annuale o con la fornitura di beni e servizi.
4. L'adesione dei Sostenitori comporta l'accettazione delle clausole contenute nel presente Statuto.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera il gradimento e quindi l'adesione dei Sostenitori.

Articolo 4
(Scopi della Fondazione)

1. La Fondazione ha lo scopo di favorire la conoscenza e lo sviluppo del delta del Po e di promuovere la ricerca avanzata a livello nazionale e internazionale sui temi attinenti ai delta e alle zone umide.
2. La Fondazione Ca' Vendramin persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere, gestire e coordinare in collaborazione con le Università del Veneto ed il Centro Universitario di Rovigo (CUR) la ricerca avanzata sui delta e sulle zone umide anche con riferimento ai sistemi territoriali connessi ed in particolare, con il "Laboratorio internaziona-



- le per i delta e le lagune”;
- b) partecipare a organismi internazionali per la trattazione dei problemi di natura idraulica, costiera ambientale, economica e sociale dei delta e delle zone umide del Mediterraneo e di altri Paesi del mondo;
 - c) gestire, promuovere, valorizzare e sviluppare il sistema museale del Delta del Po ed in particolare, il Museo regionale della Bonifica Ca' Vendramin, nonché il complesso dei manufatti idraulici storici, delle antiche idrovore delle corti e degli edifici di archeologia rurale del delta;
 - d) promuovere, sviluppare e gestire la fruizione dei percorsi attrezzati e dei punti di sosta, ai fini della visita delle opere idrauliche, degli ambienti rurali e paesaggistici del delta del Po;
 - e) stimolare, promuovere e diffondere la conoscenza e le opportunità offerte dalle comunità e dai territori del delta, aperti a un approccio conoscitivo intereuropeo e internazionale, con strumenti improntati al dialogo, al confronto ed allo scambio di idee, di progetti e di esperienze culturali, scientifiche e operative tra i vari soggetti coinvolti;
 - f) favorire l'interazione tra le comunità locali ed il mondo della cultura e delle nuove opportunità economiche, anche al fine di indirizzare i giovani verso un percorso formativo collegato con le eccellenze dei vari settori d'interesse;
 - g) promuovere, con il coinvolgimento di personalità del mondo scientifico, di studiosi del settore e delle istituzioni, la predisposizione di documenti per una "equilibrata regolazione ambientale e urbanistica del Delta", come modelli innovativi di governo del territorio;
 - h) ricercare sostegni materiali, economici e finanziari presso istituzioni, enti pubblici e imprese al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione a sostegno del sistema economico del territorio;
 - i) privilegiare il coinvolgimento dei giovani nella varie attività promosse dalla Fondazione, per accrescere la loro formazione e qualificazione e le opportunità di inserimento occupazionale nei vari settori economici;
 - j) promuovere, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali e internazionali, la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale, ambientale e artistico delle genti del Polesine e del loro territorio;
 - k) promuovere, gestire e valorizzare, in casi particolari espressamente previsti negli atti di programmazione, idrovore ed edifici di rilievo storico e di archeologia rurale in tutto il territorio della provincia di Rovigo;
 - l) realizzare presso la sede della Fondazione e nel territorio polesano eventi, manifestazioni e rievocazioni di carattere storico, musicale e teatrale e di recupero delle antiche tradizioni;
 - m) promuovere e valorizzare le tradizioni popolari, i mestieri del delta del Po e delle sue lagune;
 - n) promuovere, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali e internazionali, i rapporti internazionali e di gemellaggio con le istituzioni di altri Paesi, anche su delega degli enti ed istituzioni che operano nel territorio polesano e veneto;
 - o) promuovere ogni altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi

della Fondazione.

3. La Fondazione definisce i suoi obiettivi attraverso l'adozione di programmi annuali e pluriennali.

4. La Fondazione fa proposte e partecipa alle attività realizzate da soggetti pubblici e privati, che perseguono finalità coincidenti o compatibili con i propri scopi.

Articolo 5

(Attività strumentali e accessorie)

1. Le forme e le modalità attraverso le quali la Fondazione perseguirà i suoi scopi sono determinate e disciplinate dal Consiglio di amministrazione, di cui al successivo art. 12.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può:

a) stipulare atti, convenzioni, accordi o contratti con soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di programmi, progetti o singole iniziative che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 4;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o in detenzione;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra istituzioni, imprese, mondo delle professioni e studenti;

e) mettere a disposizione dei propri partner la propria sede e le proprie strutture per incontri e riunioni, anche a fini formativi, di studenti, ricercatori e studiosi;


f) promuovere la pubblicazione di atti, documenti, monografie e studi, nei quali si condensino i risultati della sua attività, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, attraverso tutti gli strumenti di diffusione;

g) bandire, ove le circostanze lo suggeriscano e lo consentano, concorsi per borse di studio e premi, nonché concludere contratti di *stage* e di ricerca aperti a studiosi nelle varie discipline, scientifiche, ambientali ed economiche, in coerenza con i fini istituzionali e sulla base della disciplina contenuta negli appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

h) promuovere percorsi formativi per giovani finalizzati all'apprendimento di specifiche professionalità da sviluppare all'interno di primarie aziende nazionali e internazionali;

i) costituire una Biblioteca storico scientifica sulle popolazioni e sul territorio del Polesine, da aggiornare periodicamente, mettendola a disposizione della collettività; promuovere la pubblicazione di cataloghi ed organizzare e gestire una Sala Multimediale di visione e consultazione.

j) diffondere gratuitamente, anche attraverso internet, le attività della Fondazione, nonché le pubblicazioni di studi e ricerche effettuate di-



rettamente dall'ente o dai vincitori di borse di studio o premi;
k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le attività ed i servizi svolti dalla Fondazione non hanno carattere commerciale e saranno forniti senza corrispettivo degli utenti.

Articolo 6 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dai beni mobili ed immobili, da conferimenti in denaro, da ogni altro bene impiegabile per il perseguimento degli scopi, assegnati dai Fondatori e dai Sostenitori;
 - b) dai beni mobili ed immobili assegnati a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da istituzioni, enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - d) dalla parte di rendita non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici italiani o internazionali.
- I redditi prodotti dal patrimonio e gli altri proventi acquisiti dalla Fondazione, fatte salve le spese di funzionamento e di gestione, sono destinati al perseguimento delle finalità individuate nell'articolo 4.

Articolo 7 (Fondo di gestione)

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalla quota di gestione annuale versata dai Fondatori e dai Sostenitori;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- d) da eventuali altri contributi assegnati dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone o imprese pubbliche e private;
- e) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Sostenitori e da altri soggetti pubblici e privati;
- f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8 (Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea dei Fondatori approva il conto consuntivo

dell'esercizio relativo all'anno precedente. Solamente in casi eccezionali, qualora lo richiedano particolari esigenze, il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno.

3. Gli organi preposti alla gestione della Fondazione assumono impegni ed obbligazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

4. Gli avanzi delle gestioni annuali sono impiegati prioritariamente per l'eventuale ricostituzione del patrimonio utilizzato nella gestione e secondariamente per le attività o l'acquisto di beni strumentali della Fondazione. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonchè di fondi patrimoniali o riserve durante la vita della Fondazione.

Articolo 9 (Organi)

1. Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Revisore dei conti.

Articolo 10

(Assemblea dei Fondatori ed Assemblea dei Sostenitori)

1. L'Assemblea dei Fondatori è costituita dalle persone giuridiche indicate dall'art. 3 co. 1.

2. L'Assemblea dei Fondatori:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo fissa le quote annuali di contributo per i Fondatori e per i Sostenitori;
- c) approva gli atti di indirizzo e gli atti di programmazione dell'attività della Fondazione;
- d) elegge, i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, così come indicato dall'art. 11 n. 1.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o su iniziativa di un Fondatore, con preavviso di almeno 15 giorni.

4. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori l'esclusione di un membro del Consiglio di Amministrazione quando si verificano una delle ipotesi indicate dall'articolo 11, comma 3.

5. L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli stessi. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. All'Assemblea dei Fondatori partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, il Revisore dei conti ed il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori.

7. L'Assemblea dei Sostenitori è costituita dai soggetti di cui all'art. 3 co. 2. Essa esprime pareri sull'attività della Fondazione e può formulare proposte all'Assemblea dei Fondatori ed al Consiglio di Amministrazione. E' validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea dei Sostenitori elegge il proprio Presidente ed è convocata da questi o dal Consiglio di Amministrazione o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Sostenitori. Il Presidente partecipa, quale componente, al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

(Consiglio di Amministrazione - composizione e compiti)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri. Oltre al Presidente della Fondazione di cui all'articolo 13) comma 1, saranno nominati tre rappresentanti degli altri Soci Fondatori e un Consigliere in rappresentanza dei Soci Sostenitori. Il membro della Regione Veneto è designato dalla Giunta regionale. Il Presidente dei Sostenitori, ove esistenti, è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione.
2. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Amministrazione, decorso il quinquennio dalla data della nomina, restano in carica in regime di *prorogatio* sino all'insediamento dei successori. Il Presidente provvede, anche nel caso di vacanza di un Consigliere a chiederne la sostituzione al Fondatore o all'Assemblea dei Sostenitori che designò il Consigliere venuto meno; il Consigliere subentrante, resta in carica sino allo spirare del termine previsto per la permanenza in carica del Consigliere da lui sostituito. Qualora uno o più dei Fondatori non provvedessero alla designazione del Consigliere di loro competenza entro 90 giorni dalla richiesta del Presidente, l'Assemblea dei Fondatori avrà la facoltà di provvedere alle relative nomine.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:
 - a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
 - c) ricoprano cariche le quali comportino incompatibilità o ineleggibilità all'incarico di amministratore della Fondazione ai sensi della normativa vigente.
4. I membri del Consiglio decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione :
 - a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
 - b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
 - c) il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.
5. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'attività di gestione della Fondazione, inclusa ogni funzione concernente l'amministrazione del patrimonio, del bilancio e di ogni altra risorsa finanziaria acquisita a vario titolo.
6. Nell'ambito delle funzioni attribuite, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) cura l'esecuzione degli atti di indirizzo e di programmazione dell'attività della Fondazione deliberati dall'Assemblea dei Fondatori;
 - b) approva i Regolamenti concernenti l'attività della Fondazione com-


presi quelli che disciplinano i bandi di concorso per la corresponsione di borse di studio e premi;

- c) predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- d) definisce il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi al Direttore, unitamente alle necessarie dotazioni finanziarie;
- e) delibera il gradimento e l'adesione dei Sostenitori;
- f) delibera l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, in genere, destinati alla Fondazione;
- g) autorizza la partecipazione della Fondazione ad iniziative ed a consorzi posti in essere da soggetti pubblici e privati compatibili con i propri scopi;
- h) delibera le richieste di contributi e finanziamenti a soggetti pubblici e privati;
- i) delibera l'istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca sulla base dei regolamenti di cui alla lett.b;
- j) delibera l'acquisto di beni mobili e immobili;
- k) delibera in materia di dotazione di personale della Fondazione e del relativo trattamento economico;
- l) elegge, su proposta del Presidente, il Vicepresidente;
- m) nomina, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico di cui all'art. 15 e determina i relativi gettoni di presenza;
- n) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore e ne determina il trattamento economico;
- o) delibera su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente;
- p) convoca, almeno una volta all'anno, l'Assemblea dei Sostenitori.

Articolo 12

(Consiglio di Amministrazione - funzionamento)

1. Il Consiglio di Amministrazione, di norma, si riunisce almeno due volte all'anno e comunque, ogni volta che sia convocato dal Presidente o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente convoca il Consiglio entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del progetto di bilancio preventivo e del progetto di conto consuntivo nei tempi utili perché l'Assemblea dei Fondatori possa deliberare in merito entro i termini previsti dall'art. 8.
3. La convocazione è effettuata per mezzo d'avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.
4. L'avviso va comunicato agli aventi diritto almeno 8 giorni prima della seduta a mezzo raccomandata a.r.. In caso di urgenza, la convocazione viene effettuata almeno due giorni prima della seduta, a mezzo telegramma, telefax o altra forma idonea a un sollecito invio ed a consentire una sicura prova dell'avvenuta trasmissione.
5. Anche in assenza delle predette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza di tutti i suoi componenti.



6. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione agli argomenti da trattare, alcuni o tutti i componenti del Comitato Scientifico, nonché persone estranee alla Fondazione.

7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza nella seduta della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8. E' ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Direttore che funge da segretario. Questi provvede alla stesura ed unitamente al Presidente, alla sottoscrizione degli atti adottati e del relativo verbale sommario.

9. I verbali sommari delle sedute del Consiglio e le deliberazioni adottate sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore della Fondazione che funge da Segretario.

10. Presso la sede della Fondazione sono conservati, su supporto informatico e cartaceo, il verbale sommario delle sedute del Consiglio e le relative deliberazioni.

Articolo 13

(Presidente della Fondazione)

1. Il Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente del Consorzio di bonifica Delta Po Adige o suo delegato.

2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, la rappresenta in giudizio, nei rapporti con le pubbliche autorità e firma gli atti attribuiti alla sua competenza.

3. Il Presidente inoltre svolge le seguenti attività:

- a) promuove e regola l'attività della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei membri del Comitato Scientifico;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore ed il relativo trattamento economico;
- e) convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- f) formula le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio;
- g) predispose le Relazioni sulla politica culturale, i programmi e le attività realizzate dalla Fondazione;
- h) attua gli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- i) adotta provvedimenti d'urgenza nelle materie di cui all'art. 11, comma 6, lettere f) con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio nella sua prima successiva seduta;
- j) cura l'osservanza dello Statuto e sentito il Consiglio, ne propone le modifiche all'Assemblea dei Fondatori.

Il Presidente può delegare atti e compiti di sua competenza a componenti del Consiglio di Amministrazione.



Articolo 14 (Direttore)

1. Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle attività della Fondazione, esercita le funzioni stabilite dal Consiglio e collabora con il Presidente.

2. In particolare, il Direttore:

- a) propone l'assunzione dei dipendenti, i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e attua il piano esecutivo di gestione;
- b) organizza, coordina ed indirizza l'attività dei collaboratori e degli uffici della Fondazione;
- c) coordina e controlla l'attività degli studiosi e ricercatori che beneficino di contributi o borse di studio della Fondazione;
- d) supporta l'attività del Comitato Scientifico;
- e) svolge compiti di gestione sulla base delle direttive impartite dal Consiglio e dal Presidente;
- f) svolge funzioni di segretario della Fondazione e partecipa alle sedute dei suoi organi;
- g) predispone, redige e sottoscrive gli atti degli organi della Fondazione;
- h) esprime parere nelle materie per le quali sia richiesto dagli organi della Fondazione.

Articolo 15 (Comitato scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è composto da non più di undici membri scelti in ragione del loro elevato profilo e prestigio in ambito accademico e istituzionale. Del Comitato fa parte il Direttore.

2. I membri del Comitato Scientifico costituiscono il punto di riferimento per le proposte e per l'attuazione delle attività culturali e scientifiche della Fondazione.

3. Il Comitato fornisce agli organi della Fondazione pareri, indicazioni ed ogni altra collaborazione al fine di assicurare il perseguimento ottimale delle finalità della Fondazione.

4. In particolare, il Comitato scientifico esprime parere sui seguenti argomenti:

- a) programmi per le attività di ricerca, studio e formazione;
- b) pubblicazione dei lavori di particolare rilevanza, ivi compresi quelli che concludono le ricerche svolte nell'ambito della Fondazione.


I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 (Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rinnovato; deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti ed è scelto tra i membri iscritti nel Registro dei revisori.

2. Il Revisore dei conti:

- a) esamina i bilanci preventivi e consuntivi, redigendo, per ciascuno di essi, una apposita relazione;
- b) compie le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento



della gestione finanziaria e amministrativa della Fondazione;
c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;

d) riferisce periodicamente i risultati dei controlli eseguiti.

Il Revisore dei conti partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali sono trattati gli argomenti concernenti il bilancio preventivo e il conto consuntivo e ha facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 17

(Compensi e rimborsi spese)

1. Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e di Presidente della Fondazione sono gratuite.
2. Ai componenti del Comitato Scientifico è riconosciuto un gettone di presenza, il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Al Revisore dei conti spetta un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo le tariffe professionali vigenti.
4. Agli organi della Fondazione ed ai loro componenti compete il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle relative funzioni.

Articolo 18

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Fondatori con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti.
2. Le deliberazioni statutarie sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità tutoria ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361.

Articolo 19

(Durata ed estinzione)

1. La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.
2. L'Assemblea dei Fondatori delibera in merito all'estinzione della Fondazione, adottata con la presenza di tutti i Fondatori e con decisione assunta all'unanimità.
3. Qualora lo scopo della Fondazione sia divenuto impossibile, di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, potrà essere deliberata l'estinzione della stessa con provvedimento dell'Autorità competente, anche su istanza del Consiglio di Amministrazione o di qualsiasi interessato.
4. In caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà destinato dall'Assemblea dei Fondatori o, in subordine, in base all'art. 31 c.c., dall'Autorità competente, ad altro ente che persegue finalità, preferibilmente nel Polesine, o comunque entro il territorio regionale, il più possibile analoghe a quelle previste dal presente Statuto, salva diversa destinazione disposta da norme legislative.

Articolo 20

(Clausola di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto si applicano le norme ed i principi generali dell'ordinamento

giuridico italiano.

F.to: FERRO FABRIZIO - LIDIO SCHIAVI Notaio (L.S.) - - - - -

copia, di 4 fogli per 13 fasciate, conforme all'originale

CON ALLEGATO A)

firmato a norma di legge, rilasciato all'Ufficio della

"FONDAZIONE CA' VENDRAMIN"

ADRIA 29 MAGGIO 2013

